

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile*, del D.Lgs 117/2017 e delle norme di legge, una associazione avente la seguente *denominazione*:
"Associazione Italiana Ipnosi – Studio, Ricerca e Sviluppo" APS, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Casella (GE)* e con *durata illimitata*.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e esercita in modo esclusivo o principale, attività di interesse generale per il proseguimento di finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:
L'associazione svolge prevalentemente a titolo gratuito, le attività di interesse generale che trovano collocazione all'art. 5 lettere d,h,i,l D.Lgs 3/7/2017 n° 117, e più in analisi ha lo scopo di:

1. Promuovere la ricerca scientifica nel campo dell'ipnosi, della comunicazione ipnotica diretta e indiretta, della suggestione, degli stati di coscienza e del comportamento umano anche con approccio olistico
2. Lo studio e la diffusione dell'insegnamento e della pratica di ipnosi, ampliando la conoscenza dei benefici che la formazione offre in tutti gli ambiti
3. Promuovere lo sviluppo della pratica di ipnosi e delle discipline ad essa collegata sul territorio nazionale e internazionale orientata al benessere psicofisico
4. Istituire un apposito Elenco di cui all'art. 7 del presente Statuto
5. Supportare con strumenti complementari il carico del servizio sanitario nazionale nella terapia coadiuvante e di sostegno dei vari disturbi psicofisici
6. Promuovere il benessere, il miglioramento delle qualità e l'incremento della soddisfazione nella vita degli associati mediante attività, consulti con professionisti specialisti, corsi ed incontri tematici su varie discipline, divulgazione di strumenti di crescita personale e professionale e in particolare attraverso l'ipnosi
7. Allargare gli orizzonti didattici e professionali di ricercatori, medici, psicologi, psicoterapeuti, educatori, insegnanti, operatori sociali, e professionisti in ogni ambito e disciplina, nonché di enti pubblici e privati
8. Sostenere la crescita dell'individuo di qualsiasi età, la relazione, i contesti di origine e appartenenza e ambiente di lavoro, creare una rete di contatti utili ad accrescere gli aspetti di socializzazione, partecipazione e condivisione all'interno dell'associazione;
9. Promuovere e diffondere l'attività di pratica e di formazione dell'ipnosi in ambito nazionale e internazionale e lo sviluppo di una cultura dell'ipnosi incoraggiandone la ricerca, lo studio, lo sviluppo, la conoscenza e la diffusione
10. Offrire formazione e orientamento professionale, di base e avanzata, in aula e a distanza, e corsi di aggiornamento e approfondimento per personale docente, anche attraverso le opportune e necessarie forme di accreditamento previste, e mediante l'organizzazione di master e corsi di formazione per docenti in gestione della classe e problematiche relazionali

11. Offrire formazione, di base e avanzata, in aula e a distanza, e corsi di aggiornamento e approfondimento per personale sanitario e per operatori sociali di ogni tipologia.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, coprogettazione di servizi, spazi educativi e di aggregazione (anche sperimentali) per minori, donne, uomini, genitori e famiglie, lavoratori, aziende, attraverso corsi, seminari, convegni, laboratori, progetti, servizi e consulenze. Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione, anche in regime di convenzione, potrà: a) promuovere, aderire, realizzare attività culturali, educative, sociali ed artistiche - eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, simposi, seminari di studio, progetti di ricerca, lezioni, cene, corsi per bambini e ragazzi e per giovani ed adulti, incontri di formazione, stage, tirocini, laboratori di approfondimento, ed ogni altra iniziativa che sia diretta al raggiungimento dei fini sociali; organizzazione di serate ed eventi a tema, gruppi di confronto e auto-aiuto sull'ipnosi e su tematiche varie specifiche attinenti, laboratori didattici, aperitivi a tema, esibizioni teatrali di recita, svolgimento di sondaggi a tema, sviluppo di campagne di sensibilizzazione su altri no-profit donna, genitore, adolescente, bambino, lavoratore a livello territoriale, nazionale ed internazionale; b) collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici, Istituti Universitari e Aziende private e anche in ambito sanitario e ospedaliero, proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, in ambito lavorativo, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto; c) gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere le attività e ogni altra iniziativa a queste direttamente o indirettamente collegate; d) fornire informazioni e formazione, tramite sito internet, e-commerce, social media e tutti i canali internet oggi e in futuro disponibili, e-book e quant'altro ritenuto utile per lo scopo sopra citato; e) collaborare con aziende e professionisti legati al benessere personale e di supporto all'attività istituzionale; f) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti; g) aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione; h) di creare opportunità di collaborazione e confronto con Associazioni Internazionali, Europee e Nazionali che si occupano di ipnosi, anche mediante scambi di studiosi, ricercatori e docenti e tramite programmi comuni; i) pubblicazioni scientifiche a carattere monografico e non, pubblicazioni periodiche e notiziari volti a diffondere al conoscenza dell'ipnosi, delle attività e delle iniziative ad essa correlate; l) organizzazione e attuazione di Campus Studio sull'ipnosi a livello nazionale, europeo ed internazionale; m) promuovere, organizzare e condurre corsi di formazione e aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati; n) promuovere, tenere ed organizzare corsi di formazione per personale sanitario e per operatori sociali di ogni tipologia.

L'Associazione promuove la collaborazione con le scuole, università, enti ospedalieri sia pubblici che privati e con altre realtà pubbliche, private e di volontariato presenti sul territorio e favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri enti ed associazioni affini, sia italiane che estere. L'Associazione vuole porsi come punto di riferimento, come luogo di studio, ricerca e formazione intendendo utilizzare i suoi progetti anche come mezzo divulgativo degli scopi prefissati.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi della stessa, che si impegnino a realizzarli, che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. Gli associati si dividono in **Ordinario**, **Sostenitore Silver** e **Sostenitore Gold**. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Per diventare associato **Ordinario** non servono particolari requisiti, se non l'interesse per l'ipnosi e l'approccio olistico ad essa integrato come strumento per la propria crescita personale.
- Può diventare associato **Sostenitore Silver** il counselor, coach, operatore olistico o professionista nella relazione di aiuto che ha ricevuto adeguata formazione nei corsi di Ipnosi riconosciuti dalla associazione e presso altre scuole riconosciute dall'associazione; l'adeguatezza dell'iter formativo e curriculare sarà valutata dall'Organo di Amministrazione.
- Può diventare associato **Sostenitore Gold** il professionista in possesso di laurea in Medicina, in Odontoiatria, in Psicologia e relativa iscrizione ai rispettivi ordini professionali che ha ricevuto adeguata formazione nei corsi di Ipnosi riconosciuti dalla associazione e presso altre scuole riconosciute dall'associazione; l'adeguatezza dell'iter formativo e curriculare sarà valutata dall'Organo di Amministrazione.

E' ammessa la figura dell'associato *Onorario*, colui che per studi e competenze particolari è stato nominato tale dall'Organo di Amministrazione. L'associato Onorario non può ricoprire cariche di amministrazione sociale ed è esentato dal versamento delle quote.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e operare conformemente alla deontologia ed etica professionale;
- svolgere all'interno dell'Associazione la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Quote associative)

Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

ART. 7 (Elenco dei professionisti associati Silver e Gold)

Viene istituito un elenco dei professionisti associati Sostenitori Silver e Gold (art. 3) che daranno disponibilità ad esservi inseriti. L'elenco sarà visibile on line sul sito dell'Associazione.

ART. 8 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (quando obbligatorio);
- Il Comitato Scientifico.

ART. 9 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può essere alternativamente comunicato agli associati mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca il presidente e i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *ratifica l'esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;

- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Sono riservate all'assemblea straordinaria, le delibere di modifica dello statuto o di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione.

L'assemblea straordinaria delibera con le seguenti maggioranze:

per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili* per 4 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non sono dovuti compensi agli amministratori, salvo il rimborso delle spese a piè di lista in relazione a specifici mandati.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione.

Egli ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'assemblea e riferisce all'organo di amministrazione in merito all'attività svolta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratici*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è nominato dall'Organo di Amministrazione e attraverso il Centro Studio, Ricerca e Sviluppo sull'Ipnosi, ha la finalità di garantire la qualità delle attività

scientifiche e non (altre e correlate) attraverso la raccolta di informazioni, dati, statistiche e sperimentazioni, nonché della formazione in ipnosi dell'Associazione, effettuando attività di consulenza e didattica conformemente alle finalità statuarie. Il Comitato Scientifico può essere a carattere nazionale o internazionale.

E' presente la figura del Direttore del centro studio, ricerca e sviluppo, che viene nominato direttamente dal Presidente, su proposta di almeno due dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

Non sono dovuti compensi.

ART. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino i 100 mila euro annui, l'associazione pubblicherà annualmente e tenendo aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino 1 milione di euro annui, l'associazione redigerà, depositerà presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicherà nel proprio sito internet il *bilancio sociale*. (art. 14 C.T.S.)

ART. 20 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*; (art. 17 C.T.S.)
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, (qualora nominato) tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi formulando richiesta scritta via email al Presidente e all'Organo di amministrazione.

ART. 21 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati* non volontari, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo delibera del o dei liquidatori.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di Legge vigenti.